



Comune di

TREBASELEGHE

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**



SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo n° 1: Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo n° 2: Riferimenti Normativi.....	5
Articolo n° 3: Definizioni.....	6
Articolo n° 4: Principi Generali.....	9
Articolo n° 5: Finalità della Gestione Integrata dei Rifiuti.....	10
Articolo n° 6: Individuazione del Soggetto Gestore.....	10
Articolo n° 7: Piano Finanziario.....	11
Articolo n° 8: Divieti ed Obblighi Generali dei Produttori di Rifiuti Urbani.....	12
Articolo n° 9: Associazioni di Volontariato.....	13
Articolo n° 10: Campagne di Sensibilizzazione ed Informazione.....	13
Articolo n° 11: Servizio di Raccolta “Porta a Porta”.....	14
Articolo n° 12: Servizio di Raccolta con Contenitori Stradali.....	15
Articolo n° 13: Ecocentro Comunale.....	15
Articolo n° 14: Pulizia dei Contenitori.....	16
Articolo n° 15: Mezzi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti.....	16
Articolo n° 16: Destinazione dei Rifiuti Raccolti.....	17

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI.....	19
Articolo n° 17: Assimilazione dei Rifiuti Speciali.....	19
Articolo n° 18: Modalità e Frequenza di Raccolta dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati.....	19
Articolo n° 19: Gestione della Frazione Verde.....	19
Articolo n° 20: Gestione della Frazione Umido.....	20
Articolo n° 21: Autotattamento delle frazioni Organiche dei Rifiuti.....	20
Articolo n° 22: Gestione delle Frazioni Secche Recuperabili.....	20
Articolo n° 23: Gestione della Frazione Secco non Recuperabile.....	21
Articolo n° 24: Gestione dei Rifiuti Ingombranti.....	21
Articolo n° 25: Gestione dei Rifiuti Urbani Particolari.....	21
Articolo n° 26: Altre Raccolte Differenziate.....	21

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI.....	23
Articolo n° 27: Spazzamento.....	23
Articolo n° 28: Spazzamento delle Foglie.....	23
Articolo n° 29: Cestini Stradali.....	23
Articolo n° 30: Raccolta Rifiuti Abbandonati.....	23
Articolo n° 31: Pulizia dei Mercati.....	24
Articolo n° 32: Pozzetti Stradali - Grigliati.....	24
Articolo n° 33: Aree adibite a Luna Park, Circhi, Spettacoli Viaggianti e Manifestazioni Pubbliche.....	24
Articolo n° 34: Altri Servizi di Pulizia.....	24
Articolo n° 35: Sgombero Neve.....	24
Articolo n° 36: Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	24
Articolo n° 37: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni inedificati.....	25
Articolo n° 38: Aree occupate da pubblici esercizi.....	25
Articolo n° 39: Carico, Scarico e Trasporto di merci e materiali.....	25
Articolo n° 40: Disposizioni Diverse.....	25
Articolo n° 41: Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	25
Articolo n° 42: Lavaggio e disinfezione delle strade.....	26
Articolo n° 43: Gestione dei Rifiuti Cimiteriali.....	26

TITOLO IV

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.....	27
Articolo n° 44: Presupposto della tariffa e Ambiti di Applicazione.....	27
Articolo n° 45: Determinazione della tariffa.....	27
Articolo n° 46: Soggetti passivi.....	28



Articolo n° 47: Esclusioni.....	29
Articolo n° 48: Articolazione e Commisurazione della tariffa.....	30
Articolo n° 49: Commisurazione della superficie.....	30
Articolo n° 50: Commisurazione del nucleo familiare.....	31
Articolo n° 51: Attribuzione della categoria alle UtENZE Non Domestiche.....	31
Articolo n° 52: Tariffa giornaliera.....	31
Articolo n° 53: Produzione di rifiuti particolare.....	32
Articolo n° 54: Prestazioni occasionali o su richiesta.....	32
Articolo n° 55: Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa.....	32
Articolo n° 56: Richieste di riduzioni o esclusione della tariffa.....	32
Articolo n° 57: Agevolazioni e riduzioni.....	33
Articolo n° 58: Riduzioni per motivi di servizio.....	33
Articolo n° 59: Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.....	34
Articolo n° 60: Contenuto della denuncia.....	35
Articolo n° 61: Omissione e Ritardi delle Denunce.....	35
Articolo n° 62: Obbligo degli Uffici Comunali.....	35
Articolo n° 63: Riscossione.....	36
Articolo n° 64: Rimborsi e Sgravi.....	37
Articolo n° 65: Differimento dei termini per i versamenti e Rateizzazione degli importi.....	37
Articolo n° 66: Transazione di crediti.....	37
Articolo n° 67: Poteri del Soggetto Gestore.....	38
Articolo n° 68: Autotutela.....	38
Articolo n° 69: Costituzione in giudizio.....	39
Articolo n° 70: Contratto integrativo.....	39
Articolo n° 71: Tributo ambientale.....	39
TITOLO V	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	41
Articolo n° 72: Accertamento, Controlli, Contestazione e Definizione delle Trasgressioni.....	41
Articolo n° 73: Sanzioni.....	41
Articolo n° 74: Ordinanze contingibili ed urgenti.....	41
Articolo n° 75: Entrata in vigore.....	42
Articolo n° 76: Norme Transitorie.....	42
ALLEGATO A: LISTA ESEMPLIFICATIVA IMBALLAGGI IN PLASTICA.....	43
ALLEGATO B: LISTA ESEMPLIFICATIVA RIFIUTI URBANI ASSIMILATI.....	45
ALLEGATO C: SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLE UTENZE.....	47
ALLEGATO D: ELENCO DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	49

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N° 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - 1.1 le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - 1.2 le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - 1.3 le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - 1.4 le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - 1.5 l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
 - 1.6 le disposizioni per la suddivisione su base annua degli oneri finanziari derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti urbani tramite l'istituzione e l'applicazione di una apposita Tariffa di Igiene Ambientale.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai materiali indicati all'articolo n° 8¹ del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997² e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO N° 2: RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi:
 - 1.1 degli articoli n° 21³ e n° 49⁴ del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997⁵ e successive modifiche ed integrazioni;
 - 1.2 dell'articolo n° 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988;
 - 1.3 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999⁶ e successive modifiche ed integrazioni;
 - 1.4 dell'articolo n° 52⁷ del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997⁸ e successive modifiche ed integrazioni
- 2 Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità:
 - 2.1 agli articoli n° 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della Legge n° 441 del 29 ottobre 1987⁹;
 - 2.2 agli articoli n° 7¹⁰, 9¹¹ e 9 quinquies¹² della Legge n° 475 del 9 novembre 1988¹³;
 - 2.3 al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 gennaio 1990¹⁴;
 - 2.4 al Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000¹⁵;
 - 2.5 al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 1991¹⁶;
 - 2.6 all'articolo n° 7¹⁷ della Legge Regionale n° 3 del 21 gennaio 2000¹⁸ e successive modifiche ed integrazioni;

1 "Esclusioni"

2 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."

3 "Competenze dei Comuni."

4 "Istituzione della Tariffa."

5 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio."

6 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"

7 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni."

8 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti."

10 "Impianti di iniziativa pubblica."

11 "Personale."

12 "Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste."

13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali"

14 "Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie"

15 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

16 "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi."

17 "Competenze dei Comuni."

18 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."

ARTICOLO N° 3: DEFINIZIONI

1 Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli n° 6¹⁹, 7²⁰ e 35²¹ del Decreto legislativo n° 22 del 05.02.1997²² e successive modifiche ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- 1.1 **DECRETO**: il Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997²³ e successive modifiche ed integrazioni;
- 1.2 **DPR**: il Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999²⁴ e successive modifiche ed integrazioni;
- 1.3 **REGOLAMENTO**: il presente Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani;
- 1.4 **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al DECRETO e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I Rifiuti vengono suddivisi:
 - 1.4.1 in base all'origine:

- 1.4.1.1 **RIFIUTI URBANI**: i rifiuti prodotti nei locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi, in base alle caratteristiche quali-quantitative, nelle seguenti frazioni merceologiche:

- 1.4.1.1.1 **INTERNI**: costituiti dai rifiuti prodotti nei locali e nelle aree adibite ad uso pubblico o privato, a loro volta suddivisi in:

- 1.4.1.1.1.1 **ORDINARI**:

- 1.4.1.1.1.1.1 **FRAZIONE ORGANICA**: i materiali compostabili presenti nei rifiuti, ulteriormente suddivisibile in:

- 1.4.1.1.1.1.1.1 **VERDE**: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia in aree pubbliche che private; scarti vegetali o legnosi provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti e cimiteri;

- 1.4.1.1.1.1.1.2 **UMIDO**: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- 1.4.1.1.1.1.2 **FRAZIONE SECCA**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità, ulteriormente suddivisibile in:

- 1.4.1.1.1.1.2.1 **RECUPERABILE**: le frazioni di rifiuto secco che, per le loro e/o perle condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero quali:

- 1.4.1.1.1.1.2.1.1 **CARTA**: costituiti da Carta e Cartone;

- 1.4.1.1.1.1.2.1.2 **PLASTICA**: costituiti dagli imballaggi in plastica. La lista esemplificativa degli imballaggi in plastica è riportato all'allegato A del presente Regolamento;

- 1.4.1.1.1.1.2.1.3 **VETRO**: costituiti dai manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;

- 1.4.1.1.1.1.2.1.4 **LATTINE**: costituiti dai contenitori in alluminio;

- 1.4.1.1.1.1.2.1.5 **BARATTOLI**: costituiti dai contenitori in acciaio e in banda stagnata;

- 1.4.1.1.1.1.2.1.6 **ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI**: costituiti da altre frazioni di rifiuto passibili di riciclo non compresi nei punti precedenti (ad esempio pneumatici, stracci ecc.);

- 1.4.1.1.1.1.2.2 **NON RECUPERABILE (SECCO)**: le frazioni di rifiuto non più passibili di recupero e che siano pertanto destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;

- 1.4.1.1.1.2 **INGOMBRANTI**:

- 1.4.1.1.1.2.1 **BENI DUREVOLI**: quali, ad esempio, mobili e materassi;

- 1.4.1.1.1.2.2 **ELETTRODOMESTICI**: quali, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie computer e televisori;

- 1.4.1.1.1.3 **PARTICOLARI (RUP)**: i rifiuti di produzione domestica che rientrino nella lista di cui all'allegato D al DECRETO e di cui all'articolo n° 7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988, quali:

- 1.4.1.1.1.3.1 Pile;

- 1.4.1.1.1.3.2 Batterie;

19 "Definizioni."

20 "Classificazione."

21 "Definizioni." (Titolo II, "Gestione degli imballaggi.")

22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

23 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"

24 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"

- 1.4.1.1.1.3.3 Farmaci Scaduti;
- 1.4.1.1.1.3.4 Contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”;
- 1.4.1.1.1.3.5 Oli minerali esausti;
- 1.4.1.1.1.3.6 Oli vegetali esausti;
- 1.4.1.1.1.4 **ASSIMILATI**: i rifiuti non pericolosi prodotti nei locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai sensi del successivo articolo n° 17. La lista esemplificativa dei rifiuti assimilati è riportata all'allegato B del presente Regolamento;
- 1.4.1.1.2 **ESTERNI**: costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade;
- 1.4.1.1.3 **CIMITERIALI**: i rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione eseguite nei cimiteri comunali quali residui lignei, stracci e tessuti, materiale inerte, marmi, metalli, zinco ecc.;
- 1.4.1.2 **RIFIUTI SPECIALI**: sono rifiuti speciali:
 - 1.4.1.2.1 i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - 1.4.1.2.2 i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - 1.4.1.2.3 i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - 1.4.1.2.4 i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - 1.4.1.2.5 i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - 1.4.1.2.6 i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - 1.4.1.2.7 i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - 1.4.1.2.8 i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 1.4.1.2.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - 1.4.1.2.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 1.4.2 in base alle caratteristiche di pericolosità in:
 - 1.4.2.1 **RIFIUTI PERICOLOSI**: sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al DECRETO
 - 1.4.2.2 **RIFIUTI NON PERICOLOSI**: i rifiuti diversi da quelli indicati al punto precedente;
- 1.5 **PRODUTTORE**: la persona fisica o giurica, la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.6 **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.7 **PRESELEZIONE A MONTE**: modalità con cui il produttore di rifiuti solidi urbani evita di mescolarli e li accumula distinti per categorie merceologiche;
- 1.8 **CONFERIMENTO**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento;
- 1.9 **CONFERIMENTO DIFFERENZIATO**: le modalità con cui il produttore di Rifiuti Urbani li conferisce separando dalla massa dei rifiuti stessi una o più parti aventi caratteristiche merceologiche definite;
- 1.10 **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo dei rifiuti conferiti dal produttore;
- 1.11 **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta separata delle varie frazioni degli stessi dopo conferimento differenziato, in cui il servizio pubblico interviene con una specifica organizzazione e utilizza appositi contenitori e/o punti di conferimento per frazioni dei rifiuti aventi caratteristiche merceologiche definite, eventualmente confezionati secondo necessità;
- 1.12 **TRASPORTO**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o definitivo, nonché da un impianto all'altro;
- 1.13 **STOCCAGGIO PROVVISORIO**: l'ammasso o deposito in impianto opportunamente attrezzato presso il produttore ovvero presso ditte autorizzate in cui avviene la permanenza provvisoria dei rifiuti, nonché l'eventuale classificazione e condizionamento per il loro trasporto presso impianti di trattamento o stoccaggio definitivo;
- 1.14 **DISCARICA**: interrimento controllato dei rifiuti destinato alla definitiva collocazione degli stessi con modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;
- 1.15 **STOCCAGGIO DEFINITIVO**: le operazioni di discarica sul suolo e/o nel suolo dei rifiuti;
- 1.16 **TRATTAMENTO**: processo di trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al recupero di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
- 1.17 **RECUPERO**: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate al fine di sottoporre le stesse ad eventuali pretrattamenti per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- 1.18 **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
- 1.19 **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- 1.20 **GESTIONE INTEGRATA**: l'integrazione delle fasi di GESTIONE del servizio di raccolta e della TARIFFA;

- 1.21 **CONTENITORI**: i contenitori utilizzati dagli utenti del servizio di raccolta per conferire i rifiuti allo scopo di facilitare le operazioni di raccolta. Vengono suddivisi in:
- 1.21.1 **CONTENITORI “A RENDERE”**: vengono svuotati durante le operazioni di raccolta e quindi riposizionati nel punto di conferimento avendo cura che gli stessi non creino intralcio o pericolo per la circolazione, anche pedonale;
- 1.21.2 **CONTENITORI “A PERDERE”**: quali i sacchi in polietilene e in materiale biodegradabile che vengono raccolti assieme ai rifiuti in essi contenuti e conferiti unitamente agli stessi agli impianti di destinazione finale. Allo scopo di proteggere i sacchi dagli animali randagi e/o dagli eventi atmosferici gli stessi potranno essere posizionati in contenitori “a rendere”.
- 1.21.3 **CONTENITORI STRADALI**: contenitori pubblici posizionati in aree pubbliche per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti.
- 1.22 **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
- 1.22.1 **PER LA VENDITA o PRIMARIO**: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
- 1.22.2 **MULTIPLO o SECONDARIO**: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- 1.22.3 **PER IL TRASPORTO o TERZIARIO**: concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- 1.23 **TARIFFA**: la Tariffa di Igiene Ambientale, prevista dall'articolo n° 49²⁵ del DECRETO ed istituita dal presente Regolamento Comunale.
- 1.24 **METODO NORMALIZZATO**: il metodo di calcolo della Tariffa previsto dal DPR;
- 1.25 **METODO PRESUNTIVO**: metodo di suddivisione dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani basato sulla stima della quantità/qualità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta.
- 1.26 **METODO PUNTUALE**: metodo di suddivisione dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani basato sull'effettiva misurazione della quantità/qualità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta.
- 1.27 **UTENTI**: gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Vengono suddivisi in:
- 1.27.1 **UTENZE DOMESTICHE**: le utenze del servizio che utilizzino locali ad uso civile abitazione, sono a loro volta suddivise in:
- 1.27.1.1 **ORDINARIE**: le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune;
- 1.27.1.2 **NON ORDINARIE**: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località;
- 1.27.2 **UTENZE NON DOMESTICHE**: i produttori di rifiuti urbani assimilati, a loro volta vengono suddivisi:
- 1.27.2.1 in base all'attività svolta e/o alla reale destinazione d'uso dei locali in una delle trenta categorie previste dal DPR e riportate nell'allegato D del presente regolamento. L'assegnazione avviene in base ai criteri indicati nel successivo articolo n° 51;
- 1.27.2.2 in base alla reale produzione di Rifiuti Urbani e, quindi, del servizio erogato in:
- 1.27.2.2.1 **ORDINARIE**: conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella massima di una UTENZA DOMESTICA ORDINARIA;
- 1.27.2.2.2 **NON ORDINARIE**: conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle UTENZE DOMESTICHE ORDINARIE. Sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio “dedicato” che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Il servizio “dedicato” è parametrizzato sulla base delle esigenze delle aziende (tipo di servizio, numero di svuotamenti, tipo e volume dei contenitori forniti, quantità,...). I prezzi del servizio dedicato non rientrano nel campo di applicazione tariffaria
- 1.28 **COMUNE o (AMMINISTRAZIONE COMUNALE)**: il Comune di Trebaseleghe
- 1.29 **SOGGETTO GESTORE (o più semplicemente GESTORE)**: il soggetto che effettua le operazioni relative alla gestione integrata dei Rifiuti e applica la Tariffa;
- 1.30 **PIANO FINANZIARIO**: documento annuale predisposto dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri indicati al successivo articolo n° 7.

25 “Istituzione della Tariffa”

ARTICOLO N° 4: PRINCIPI GENERALI

- 1 Ai sensi dell'articolo n° 21²⁶ del DECRETO la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento compete al Comune in regime di privativa nelle forme di cui agli articolo n° 112²⁷ e 113²⁸ del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000²⁹ e dell'articolo n° 23³⁰ del DECRETO stesso.
- 2 Il regime di privativa di cui al comma precedente non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
- 3 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.
- 4 La gestione dei rifiuti si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 43. In particolare deve:
 - 4.1 essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - 4.2 garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - 4.3 ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - 4.4 garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - 4.5 garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi della Legge n° 241 del 7 agosto 1990³¹.
- 5 Il Comune assicura inoltre la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo n° 23³² del DECRETO e secondo le finalità del presente Regolamento, mediante le forme previste dal Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000³³.
- 6 I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti:
 - 6.1 senza creare pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 6.2 senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - 6.2.1 senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - 6.2.2 senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - 6.2.3 senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 7 La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- 8 Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:
 - 8.1 il reimpiego e il riciclaggio;
 - 8.2 le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - 8.3 l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - 8.4 l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- 9 Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
- 10 Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Trebaseleghe nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dagli articoli n° 112³⁴ e 113³⁵ del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000³⁶ e dall'articolo n° 23 del DECRETO.
- 11 Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione
- 12 Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità:
 - 12.1 delle zone del territorio comunale;
 - 12.2 delle diverse classi di utenza;
 - 12.3 alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.

26 "Competenze dei Comuni"

27 "Servizi pubblici locali"

28 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"

29 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

30 "Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali."

31 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

32 "Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali."

33 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

34 "Servizi pubblici locali."

35 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica."

36 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

- 13 In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
- 14 Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune, di norma tramite il Soggetto Gestore, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 15 Il Comune può istituire, di norma tramite il Soggetto Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nelle forme previste dal citato Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000³⁷ e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO N° 5: FINALITÀ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

- 1 La Gestione dei Rifiuti Urbani sarà effettuata con il servizio di raccolta differenziata con separazione a monte dei flussi di rifiuti e con l'istituzione della Tariffa di Igiene Ambientale allo scopo di:
 - 1.1 diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - 1.2 favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di Rifiuti Urbani che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
 - 1.3 incentivare la raccolta differenziata della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - 1.4 istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
 - 1.5 migliorare la raccolta dei Rifiuti Urbani Particolari per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque sia opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - 1.6 ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - 1.7 contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti;
 - 1.8 suddividere il costo del servizio tra gli Utenti del servizio stesso in maniera più equa secondo il principio "chi più inquina più paga", in modo da incentivare e favorire gli utenti che adottano comportamenti più responsabili in merito alla produzione e alla differenziazione dei rifiuti;
 - 1.9 semplificare gli adempimenti degli utenti/contribuenti al fine di assicurare la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

ARTICOLO N° 6: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

- 1 Qualora sussistano ragioni tecnico-economiche e/o di opportunità sociale, il Comune può affidare la gestione del Servizio ad un Soggetto Gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, con il quale dovrà essere sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare, ovvero idoneo contratto di servizi, nel quale dovranno essere previste:
 - 1.1 le forme ed i modi di cooperazione tra Comune ed il Gestore;
 - 1.2 l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti eventualmente affidati per l'intero periodo della concessione;
 - 1.3 le modalità della vigilanza sul servizio;
 - 1.4 i corrispettivi dovuti al Gestore per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
 - 1.5 le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli eventuali immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
 - 1.6 le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - 1.7 i casi di decadenza e di revoca;
 - 1.8 l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali del presente Regolamento;
 - 1.9 gli eventuali servizi di competenza ancora del Comune che non rientrano nei compiti del Gestore;
 - 1.10 ogni altro argomento che sia necessario od opportuno disciplinare al fine della corretta gestione del servizio;
- 2 Tutti gli Uffici Comunali, ognuno per la propria competenza, sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione e alla gestione dei servizi affidati e a vigilare sull'osservanza delle relative convenzioni di affidamento.
- 3 Ai sensi del comma n° 9 dell'articolo n° 49³⁸ del DECRETO la Tariffa è applicata dal Soggetto Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

³⁷ "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

³⁸ "Istituzione della tariffa."

ARTICOLO N° 7: PIANO FINANZIARIO

- 1 Il Gestore provvede alla redazione del Piano Finanziario annuale previsto dall'articolo n° 8³⁹ del DPR per la determinazione della Tariffa, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire un maggior riciclo, la corretta tutela igienico sanitaria e il contenimento dei costi del servizio a carico della collettività.
- 2 Il gestore potrà servirsi di modalità gestionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento qualora analisi più corrette e puntuali lo suggerissero, oppure ciò si rendesse necessario in attuazione dell'articolo n° 23⁴⁰, commi 1, 2 e 3, del DECRETO.
- 3 La relazione accompagnatoria del Piano Finanziario, prevista al comma 3 dall'articolo n° 8⁴¹ del DPR dettaglierà inoltre:
 - 3.1 le effettive modalità di effettuazione del servizio di raccolta.
 - 3.2 Le modalità di gestione dell'Ecocentro. (orari, frazioni consegnabili, utenti autorizzati, ecc...)
- 4 Qualora il Soggetto Gestore sia diverso dal Comune, la redazione dei documenti suindicati dovrà essere concertata con il Comune stesso.

39 "Piano finanziario."

40 "Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali."

41 "Piano finanziario."

ARTICOLO N° 8: DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

- 1 I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
- 2 Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'articolo n° 14⁴² del DECRETO è vietato:
 - 2.1 ogni forma di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
 - 2.2 il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore a cui vengono date opportune forme di pubblicità compresa la pubblicazione presso l'albo del Comune e/o presso la sede del Gestore stesso;
 - 2.3 esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - 2.4 il conferimento dei rifiuti, anche correttamente separati, in quantità e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento e comunicate dal Gestore;
 - 2.5 danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
 - 2.6 intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - 2.7 il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - 2.8 l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - 2.9 lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - 2.10 deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento;
 - 2.11 deporre qualsiasi tipo di rifiuto anche correttamente differenziato in prossimità delle pertinenze di altre utenze o nei contenitori assegnati ad altre utenze;
 - 2.12 imbrattare o apporre adesivi o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore;
 - 2.13 il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - 2.14 il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
- 3 Non viene considerato abbandono :
 - 3.1 il deposito per il conferimento delle frazioni dei Rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - 3.2 il deposito delle frazioni dei Rifiuti negli appositi contenitori del servizio di raccolta;
 - 3.3 il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani tramite compostaggio) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
- 4 Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27 aprile 1955⁴³, Decreto del Presidente della Repubblica n°303 del 19 marzo 1956⁴⁴ e Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994⁴⁵) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
- 5 Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.
- 6 Il Comune, di norma tramite il Gestore, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

42 “Divieto di abbandono.”

43 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”

44 “Norme generali per l'igiene del lavoro.”

45 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”

ARTICOLO N° 9: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1 Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri Enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di ambito ottimale.
- 2 Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Gestore dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO N° 10: CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

- 1 Il Gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini mirate al miglioramento della gestione del servizio.
- 2 Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate:
 - 2.1 delle frazioni da raccogliere;
 - 2.2 delle modalità di conferimento;
 - 2.3 delle frazioni conferibili presso gli eventuali Ecocentri Comunali e delle modalità di accesso al servizio;
 - 2.4 dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente.
- 3 Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

ARTICOLO N° 11: SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”

- 1 Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
- 2 I rifiuti dovranno essere posti a cura del produttore in appositi contenitori e/o sacchetti o comunque opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire.
- 3 Per alcune frazioni dei Rifiuti Urbani il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
- 4 Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio sono obbligati a pulire la zona interessata.
- 5 Il conferimento degli appositi sacchi, per le frazioni conferite con tali contenitori, sarà regolato dalle seguenti norme:
 - 5.1 il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
 - 5.2 i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - 5.3 i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - 5.4 il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
 - 5.5 allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
- 6 Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
- 7 Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.
- 8 Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
- 9 Per Utenze Domestiche condominiali o comunque di tipo collettivo e per le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie, i rifiuti potranno essere conferiti, sempre in maniera distinta per frazione merceologica, all'interno di appositi contenitori secondo le indicazioni che verranno fornite di volta in volta dal Gestore.
- 10 Il Gestore potrà fornire i contenitori di cui al comma precedente alle Utenze interessate.
- 11 Tali contenitori rimarranno, di norma, di proprietà del Gestore stesso, nel qual caso si considereranno in custodia:
 - 11.1 degli amministratori del condominio;
 - 11.2 del titolare o legale rappresentante della Ditta;
 - 11.3 di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso i luoghi indicati dal Gestore.
- 12 Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il gestore riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite agli utenti dal gestore stesso.
- 13 I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.
- 14 Allo scopo di attivare un sistema di tariffazione basato sull'effettiva misurazione del servizio erogato la raccolta potrà avvenire tramite degli appositi contenitori dotati di sistemi automatici per l'identificazione che verranno forniti alle utenze dal Gestore;
- 15 Il Comune, anche su indicazioni del Gestore, potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
- 16 In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno.

ARTICOLO N° 12: SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

- 1 I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:
 - 1.1 adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - 1.2 in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
 - 1.3 costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
 - 1.4 ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - 1.5 essere mantenuti in costante efficienza.
- 2 I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
- 3 I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - 3.1 a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - 3.2 a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
 - 3.3 a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- 4 L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.
- 5 I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
- 6 È vietato inserire nei contenitori:
 - 6.1 frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
 - 6.2 sostanze liquide;
 - 6.3 materiale acceso o non completamente spento;
 - 6.4 materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - 6.5 rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi del DECRETO o comunque non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.
- 7 In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

ARTICOLO N° 13: ECOCENTRO COMUNALE

- 1 Nel territorio Comunale potranno essere individuati uno o più Ecocentri, ovvero centri multiraccolta controllati da personale autorizzato, per il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche o dalle attività del Comune.
- 2 I centri suindicati sono soggetti alle normative specifiche di settore e debbono essere debitamente autorizzati.
- 3 Le frazioni e le modalità di effettivo conferimento saranno determinate dal Gestore in base:
 - 3.1 alle autorizzazioni in possesso ai sensi del comma 2;
 - 3.2 alla capacità di ricezione della struttura;
- 4 L'attività degli Ecocentri (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ...) verranno determinate dal GESTORE del servizio ed indicata nella relazione al Piano Finanziario di cui al precedente articolo n° 8.
- 5 Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
- 6 L'Ecocentro verrà gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.
- 7 Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.
- 8 I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.
- 9 Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di Rifiuti Urbani.
- 10 Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo n° 14.

ARTICOLO N° 14: PULIZIA DEI CONTENITORI

1. La pulizia e la corretta disinfezione dei contenitori “a rendere” è a cura degli utilizzatori.
2. Il Gestore dovrà provvedere alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stradali e dei contenitori “a rendere” aventi dimensioni tali da renderne impossibile o comunque disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni con capacità maggiore a 250 litri, cassonetti, benne...).
3. I contenitori dovranno essere puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella di seguito indicata:

FRAZIONE RACCOLTA	FREQUENZA MINIMA DI PULIZIA	
	INVERNALE (DA SETTEMBRE A MAGGIO)	ESTIVO (DA GIUGNO AD AGOSTO)
VERDE	Mensile	Quindicinale
UMIDO	Mensile	Quindicinale
CARTA	Trimestrale	
PLASTICA		
VETRO		
LATTINE		
BARATTOLI		
SECCO	Bimestrale	
RUP	Semestrale	
CESTINI PORTARIFIUTI	Annuale	

4. La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative ed i detersivi più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori del servizio di raccolta.
5. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori.
6. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

ARTICOLO N° 15: MEZZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

- 1 Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
- 2 Gli automezzi di cui al comma precedente sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
- 3 Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non permettere la compattazione dei rifiuti e fornire adeguate garanzie di igienicità, anche in relazione alla distanza dal centro di trattamento e/o smaltimento finale, il Comune, su richiesta del Gestore, può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
- 4 Le stazioni di trasferimento possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.
- 5 Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito;
- 6 I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti.
- 7 Le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparate o sostituite nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio.
- 8 I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

ARTICOLO N° 16: DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

- 1 Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero\Smaltimento in esercizio nell'Ambito Territoriale Ottimale definito dal DECRETO, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione;
- 2 In ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al DECRETO) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso DECRETO).
- 3 Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.



TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ARTICOLO N° 17: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- 1 L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata dal Comune in base all'articolo n° 21⁴⁶ comma 2 lettera g) del DECRETO in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n° 18⁴⁷ comma 2 lettera d) del DECRETO stesso.
- 2 In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo n° 57⁴⁸ comma n° 1 del DECRETO ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984⁴⁹ di cui all'articolo n° 5⁵⁰ del Decreto del Presidente della Repubblica n° 915 del 10 settembre 1982⁵¹, e integrata con le voci: “accessori per l'informatica” e “mondiglia”.
- 3 La lista esemplificativa dei rifiuti assimilati agli urbani è riportata nell'allegato B al presente Regolamento.
- 4 L'assimilazione dei rifiuti di cui all'allegato B avviene di norma senza limiti quantitativi.
- 5 Il Gestore per particolari casi in cui le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il ritiro secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può (previa stesura, per singoli casi, di una relazione tecnico-economica che ne descriva le motivazioni) prevedere soglie quantitative diverse.
- 6 Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.
- 7 Le attività che producano rifiuti speciali possono, ai sensi dell'articolo n° 10⁵², comma n° 2 lettera c) del DECRETO, conferire tali Rifiuti al Pubblico servizio di Raccolta tramite apposita convenzione.
- 8 È tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi o per i quali non sia stata attivata apposita convenzione ai sensi del comma precedente al pubblico servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani.

ARTICOLO N° 18: MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- 1 Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.
- 2 Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Gestore.
- 3 Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate nella fase di redazione del Piano Finanziario di cui al precedente articolo n° 7 e indicate nella relazione accompagnatoria allo stesso.
- 4 Pertanto il Gestore, in accordo con l'amministrazione Comunale qualora sia un soggetto diverso, potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero, oppure, ciò si rendesse necessario in attuazione dell'articolo n° 23⁵³, commi 1, 2 e 3 del DECRETO.

ARTICOLO N° 19: GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

- 1 La raccolta della frazione Verde viene effettuata di norma attraverso il sistema “porta a porta” con frequenza settimanale.
- 2 Il servizio potrà essere sospeso nel periodo invernale o comunque nei periodi di bassa produzione.
- 3 Nei periodi di sospensione del servizio il Gestore potrà definire modalità sostitutive per il conferimento dei rifiuti tramite l'attivazione di un apposito servizio integrativo le cui modalità di effettuazione dovranno essere adeguatamente comunicate agli utenti interessati.
- 4 Per la raccolta verranno di norma utilizzati appositi contenitori carrellati nei quali verranno inseriti i residui erbacei, le foglie e i piccoli rami.
- 5 I rami verranno preferibilmente conferiti legati in fascine allo scopo di ridurre il volume e di agevolarne il trasporto.

46 “Competenze dei comuni.”

47 “Competenze dello Stato.”

48 “Disposizioni transitorie.”

49 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.”

50 “Comitato interministeriale.”

51 “Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.”

52 “Oneri dei produttori e dei detentori.”

53 “Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.”

ARTICOLO N° 20: GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO

- 1 La raccolta della frazione Umido viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana.
- 2 Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
- 3 I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.
- 4 Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali di norma saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

ARTICOLO N° 21: AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

- 1 Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici.
- 2 Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- 3 Il compostaggio domestico potrà avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo a emissione di odori nocivi.
- 4 Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 5 La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- 6 Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - 6.1 provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - 6.2 assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - 6.3 seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

ARTICOLO N° 22: GESTIONE DELLE FRAZIONI SECHE RECUPERABILI

- 1 La raccolta delle frazioni recuperabili secche viene effettuata di norma con la modalità denominata “porta a porta” con le frequenze minime e contenitori indicati nel seguente prospetto:

FRAZIONE	FREQUENZA MINIMA	CONTENITORI
CARTA	Quindicinale	Appositi contenitori “a rendere” o confezionati in scatoloni di carta o cartone ovvero legati con dello spago al fine di evitare lo spargimento per le strade.
PLASTICA	Settimanale	Sacchi in polietilene.
VETRO	Quindicinale	Appositi contenitori “a rendere”
LATTINE	Quindicinale	Appositi contenitori “a rendere” o sacchi in polietilene
BARATTOLI	Quindicinale	Appositi contenitori “a rendere” o sacchi in polietilene

- 2 Allo scopo di razionalizzare il servizio di raccolta delle frazioni riciclabili alcune di esse potranno essere attivate delle raccolte multimateriali.
- 3 In caso di attivazione di raccolta multimateriali i rifiuti dovranno essere avviati ad appositi impianti di selezione e separazione allo scopo di garantire comunque il corretto avvio a recupero/riciclo dei materiali raccolti.

ARTICOLO N° 23: GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

- 1 La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.
- 2 La frequenza dell'asporto potrà essere diminuita a cura del Gestore, a condizione che vengano poste in atto misure idonee a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
- 3 I rifiuti dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

ARTICOLO N° 24: GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1 La raccolta verrà effettuata di norma con il sistema “porta a porta” su chiamata telefonica ad un recapito opportunamente individuato con idonea manodopera e adeguate attrezzature, con frequenza minima mensile.
- 2 Il conferimento potrà inoltre essere effettuato direttamente a cura delle utenze presso l'Ecocentro Comunale di cui al precedente articolo n° 13. Qualora ostacoli oggettivi impediscano all'utente il conferimento (persone non automunite, grosse quantità, ...) sarà comunque attiva la raccolta porta a porta.
- 3 Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. Elettrodomestici) può essere effettuato direttamente dal produttore ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.
- 4 Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro, apparecchiature contenenti CFC, mobilio in legno, apparecchiature elettroniche, TV, computer, ecc...) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo smaltimento.

ARTICOLO N° 25: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI

- 1 Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.
- 2 A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso l'Ecocentro, per tali contenitori valgono le norme previste all'articolo n° 12.
In particolare:
 - 2.1 le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale di norma in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.
 - 2.2 i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.
 - 2.3 gli altri rifiuti particolari devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
- 3 I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

ARTICOLO N° 26: ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- 1 L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo n° 23 del DECRETO, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi dell'Ecocentro Comunale o altre aree adibite dal Comune con cassoni per la raccolta di specifici rifiuti, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
- 2 All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.



TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

ARTICOLO N° 27: SPAZZAMENTO

- 1 Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato dagli uffici competenti secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
- 2 All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - 2.1 le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - 2.2 le piazze;
 - 2.3 i marciapiedi;
 - 2.4 le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - 2.5 i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - 2.6 le aiuole, i giardini e le aree verdi.
- 3 La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi, da effettuarsi in un giorno feriale.
- 4 Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 5 I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 6 Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
- 7 Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

ARTICOLO N° 28: SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

- 1 Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
- 2 Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
- 3 Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

ARTICOLO N° 29: CESTINI STRADALI

- 1 Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
- 2 I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secco non riciclabile.
- 3 E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

ARTICOLO N° 30: RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

- 1 Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
- 2 Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
- 3 Il servizio sarà eseguito anche su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità previste nel Contratto di Servizi.

ARTICOLO N° 31: PULIZIA DEI MERCATI

- 1 I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
- 2 I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Soggetto Gestore

ARTICOLO N° 32: POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

- 1 Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
- 2 E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ARTICOLO N° 33: AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
3. Il Comune può richiedere in accordo con il Gestore la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

ARTICOLO N° 34: ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Comune, anche tramite il Gestore, effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi per quanto possibile effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

ARTICOLO N° 35: SGOMBERO NEVE

- 1 In caso di nevicata il Comune, anche tramite il Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - 1.1 la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - 1.2 lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
- 2 Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

ARTICOLO N° 36: OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

- 1 Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

ARTICOLO N° 37: PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

- 1 I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
- 2 I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3 Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..
- 4 In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

ARTICOLO N° 38: AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

- 1 I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli altri Rifiuti Urbani Assimilati.
- 2 È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
- 3 All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

ARTICOLO N° 39: CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

- 1 Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2 Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
- 3 In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

ARTICOLO N° 40: DISPOSIZIONI DIVERSE

- 1 Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 2 Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

ARTICOLO N° 41: AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

- 1 Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO N° 42: LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

- 1 Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.
- 2 Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
- 3 Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
- 4 Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

ARTICOLO N° 43: GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

- 1 Ai sensi del precedente articolo n° 3 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - 1.1 ordinaria attività cimiteriale;
 - 1.2 esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc.;
- 2 I rifiuti di cui al punto 1.1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
- 3 I rifiuti di cui al punto 1.2 vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi. In particolare devono:
 - 3.1 essere confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei contenitori di materiale resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
 - 3.2 essere stoccati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - 3.3 essere avviati a smaltimento finale presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 4 Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
- 5 Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.



TITOLO IV TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

ARTICOLO N° 44: PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA E AMBITI DI APPLICAZIONE

- 1 Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.
- 2 Sono soggetti all'applicazione della tariffa tutti coloro che occupino oppure conducano locali o aree scoperte a uso pubblico o privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, esistenti nelle zone del territorio comunale purché in grado di originare rifiuti urbani.
- 3 Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
- 4 La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.
- 5 La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

ARTICOLO N° 45: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 Sulla base del piano finanziario di cui all'articolo n° 7, il Comune, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'articolo n° 48.
- 2 Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo n° 49⁵⁴ del DECRETO e dal DPR il costo relativo alla Gestione dei Rifiuti Urbani ed indicato nel Piano Finanziario deve essere coperto integralmente dalla Tariffa;
- 3 Le eventuali differenze riscontrate nella stesura del conto consuntivo tra il costo effettivo del servizio e le somme introitate a titolo di Tariffa verranno indicate a saldo nel primo Piano Finanziario utile;
- 4 Nel caso eccezionale in cui vi siano rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi il Comune può modificare le Tariffe nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo n° 54⁵⁵ comma 1 bis del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997⁵⁶. L'eventuale incremento tariffario non ha effetto retroattivo.
- 5 Nel caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente salvo l'adeguamento delle stesse con l'applicazione dell'indice ISTAT (famiglie, operai e impiegati fornito dalla Camera di Commercio).
- 6 La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633 del 1972⁵⁷, salvo diversa determinazione di Legge.

54 "Istituzione della tariffa."

55 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici."

56 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."

57 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto."

ARTICOLO N° 46: SOGGETTI PASSIVI

- 1 Fatto salvo quanto stabilito all'articolo n° 50 del presente regolamento, il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente articolo n° 44 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
- 2 Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
- 3 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
- 4 Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di Utenza Domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
- 5 Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- 6 Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento della tariffa.
- 7 In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- 8 Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

ARTICOLO N° 47: ESCLUSIONI

- 1 Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
- 2 Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :
 - 2.1 le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);
 - 2.2 le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole se non conferiscono rifiuti al servizio pubblico;
 - 2.3 le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - 2.4 le unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto;
 - 2.5 fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla Legge n° 15 del 4 gennaio 1968⁵⁸;
 - 2.6 le aree comuni del condominio di cui all'articolo n° 1117⁵⁹ del Codice Civile che non vengono utilizzate in via esclusiva.
 - 2.7 i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - 2.8 i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi; vengono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili;
 - 2.9 i locali aventi altezza media inferiore a 1,70 metri, con l'eccezione di mansarde e sottotetti stabilmente utilizzati per fini abitativi;
 - 2.10 i locali adibiti a celle frigorifere;
 - 2.11 comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - 2.12 le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere compresi i porticati aperti;
 - 2.13 le unità immobiliari o i locali o comunque le porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati
- 3 Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - 3.1 le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - 3.2 le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - 3.3 le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- 4 I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'articolo n° 59 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
- 5 La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo n° 64 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.
- 6 L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi;

⁵⁸ "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme."

⁵⁹ "Parti comuni dell'edificio"

ARTICOLO N° 48: ARTICOLAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma n° 4 Articolo n° 49⁶⁰ del DECRETO oltre che agli articoli n° 5⁶¹ e n° 6⁶² del DPR.
- 2 La tariffa è composta da:
 - 2.1 una Parte Fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - 2.2 da una Parte Variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
- 3 Il Gestore, di concerto con il Comune, ripartisce i costi per l'effettuazione del servizio indicati nel Piano Finanziario attribuendo alle Utenze Domestiche ed alle Utenze Non Domestiche i rispettivi costi Fissi e Variabili.
- 4 La ripartizione dei costi verrà effettuata secondo criteri razionali, assicurando:
 - 4.1 l'agevolazione per l'Utenza Domestica;
 - 4.2 le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle Utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata e di autotratteggio delle frazioni organiche dei rifiuti.
- 5 La Parte Fissa della Tariffa è dovuta per l'intero periodo di conduzione anche nel caso in cui i locali agibili siano chiusi o l'uso sia sospeso.
- 6 La Parte Variabile della Tariffa è dovuta per il solo periodo di effettivo utilizzo dei locali.
- 7 Nel caso venga attivato un sistema di raccolta con individuazione puntuale delle quantità di rifiuto conferito dalla singola Utenza, anche limitatamente ad una singola frazione di rifiuti, il Comune potrà utilizzare un metodo puntuale per il calcolo di una parte della Quota Variabile della Tariffa. Il Gestore, su indicazione del Comune, determinerà la parte di Costi Variabili da coprire con i due diversi metodi di calcolo.
- 8 La Giunta Comunale fissa congiuntamente all'approvazione delle Tariffe i criteri puntuali per il calcolo delle stesse secondo i principi generali sopra elencati.

ARTICOLO N° 49: COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

- 1 La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo articolo n° 60, ovvero da misurazione diretta.
- 2 La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
- 3 In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
- 4 L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
- 6 Per le Utenze Non Domestiche la separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sempre sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali.
- 7 La superficie presa come base per l'attribuzione della parte variabile è calcolata in conformità con quanto indicato ai commi precedenti

60 "Istituzione della Tariffa"

61 "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche"

62 "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche"

ARTICOLO N° 50: COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 1 Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno all'utenza sarà assegnato il nucleo risultante dall'iscrizione stessa. Comunque, è fatto salvo il conguaglio, comunicato dall'anagrafe, per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 giorni, il soggetto di cui all'articolo 46 ha l'obbligo di presentare denuncia. Su denuncia dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più di 90 giorni consecutivi può essere esclusa per il periodo interessato dalla commisurazione del nucleo. Tale esclusione è ammessa soltanto tassativamente nei seguenti casi:
 - 1.1 Cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in ospedale, clinica o casa di riposo, affido familiare, ecc.);
 - 1.2 Residenza temporanea all'estero;
 - 1.3 Ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.
- 2 Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'anagrafe.
- 3 Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie per le quali i locali risultino occupati per periodi inferiori a 180 giorni anche non consecutivi all'anno si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a due.
- 4 Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie occupate per almeno 180 giorni è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo n° 59. In mancanza della denuncia si considera presuntivamente un numero dei componenti pari a 4 fino a diversa comunicazione dell'utente o ad accertamento degli uffici.
- 5 In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive fino a diversa comunicazione dell'utente o ad accertamento degli uffici.
- 6 Per gli immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi si applica a forfait la sola quota fissa della tariffa prevista per un numero di occupanti pari a uno.

ARTICOLO N° 51: ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Ai fini dell'individuazione della categoria da attribuire all'unità immobiliare si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree da parte dell'utente;
- 2 A unità immobiliari diverse occupate dallo stesso soggetto passivo possono essere attribuite categorie diverse in base all'effettiva destinazione;
- 3 Nel caso il soggetto passivo non dichiarasse l'uso effettivo a cui sono destinati i locali e le aree tassabili, il Gestore classificherà in base a quanto indicato negli archivi della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

ARTICOLO N° 52: TARIFFA GIORNALIERA

- 1 Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una tariffa giornaliera, il cui ammontare viene determinato annualmente sulla base dei costi previsti in occasione dell'approvazione delle tariffe ordinarie.
- 2 E' considerata occupazione temporanea l'utilizzo pari o inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativo.
- 3 Gli Uffici Comunali sono tenuti a trasmettere annualmente al Gestore i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera a carico degli operatori di commercio su aree pubbliche che partecipano al mercato settimanale.
- 4 Gli Uffici Comunali, in occasione di manifestazioni ed eventi, sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Gestore i dati necessari all'espletamento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento.
- 5 Gli importi relativi ai servizi effettuati ai sensi del comma precedente verranno addebitati al Comune che potrà rivalersi nei confronti degli effettivi produttori dei Rifiuti.

ARTICOLO N° 53: PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE

- 1 Per produzioni di rifiuti urbani particolari per frequenza, quantità qualità ovvero non disciplinati altrimenti nel presente regolamento quando sono a carico di utenze non domestiche, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
- 2 La tariffa è determinata sulla base di:
 - 2.1 criteri di analogia con le tariffe in vigore;
 - 2.2 dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'allegato 1 al DPR;
- 3 In mancanza di stipula del contratto il soggetto gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere la tariffa secondo i criteri indicati al comma 2.

ARTICOLO N° 54: PRESTAZIONI OCCASIONALI O SU RICHIESTA

- 1 Per le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche Ordinarie che presentino nel corso dell'anno produzioni occasionali di rifiuti urbani che, per quantità e/o qualità, siano tali di richiedere uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, il servizio stesso verrà effettuato, su formale richiesta dell'utente interessato, con le modalità previste per le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie.
- 2 Per l'espletamento del servizio l'utente sarà tenuto al versamento al Soggetto Gestore di una quota pari ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore stesso e non afferenti al servizio di gestione dei rifiuti così come individuati nell'allegato 1 al DPR;
- 3 L'attivazione del servizio non comporta la riclassificazione dell'utenza come Utenza Non Domestica Non Ordinaria.

ARTICOLO N° 55: SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

- 1 Il pagamento della Tariffa può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della Tariffa.
- 2 Allo scopo il Comune provvederà in fase di redazione del Bilancio di Previsione all'istituzione di un fondo da destinare alla copertura, totale o parziale, dell'obbligazione tariffaria da assumere nei confronti da categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo individuate.
- 3 Ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente il Comune richiederà al Gestore, entro i termini utili per la predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale, la verifica e l'invio dell'elenco aggiornato degli utenti interessati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 4 Il Comune comunicherà entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al Gestore i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti disagiati nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO N° 56: RICHIESTE DI RIDUZIONI O ESCLUSIONE DELLA TARIFFA

- 1 Le richieste di riduzione o esclusione devono essere presentate secondo modalità indicate all'articolo n° 60 del presente Regolamento, complete di tutti i dati richiesti.
- 2 Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione di tutti i dati richiesti.
- 3 Le riduzioni/esclusioni sono concesse se non diversamente previsto dal giorno di presentazione della domanda e riconosciute dalla prima bolletta utile. La decorrenza è fissata in genere dal giorno in cui si è verificato l'evento, sono fatti salvi i criteri di ammissibilità delle denunce di cui al comma 16 dell'articolo n° 59.
- 4 Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
- 5 Il Gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente a sottoporsi alle indagini necessarie al riconoscimento delle riduzioni in questione ha valore pari all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti utili ad ottenere le riduzioni stesse.
- 6 E' fatto obbligo al richiedente di denunciare entro 60 giorni il venire meno delle condizioni per il riconoscimento della riduzione/esclusione, pena, in caso di accertamento della omessa denuncia, il recupero delle somme indebitamente detratte comprensive degli interessi legali.

ARTICOLO N° 57: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- 1 Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al articolo n° 48 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'articolo n° 49⁶³ del DECRETO oppure che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della Tariffa.
- 2 Ai sensi dell'articolo n° 7⁶⁴ del DPR sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti dei contributi derivanti dalla raccolta differenziata, in particolare degli imballaggi.
- 3 Il Comune, anche attraverso il Soggetto Gestore, promuove forme di controllo sulla effettiva corretta differenziazione dei rifiuti. In caso di non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'Utente interessato decade dal diritto alle agevolazioni di cui sopra.
- 4 La Parte Variabile della Tariffa è ridotta nei confronti delle Utenze Domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base di modelli predisposti dal gestore dimostreranno di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'articolo n° 21. La riduzione spetta a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto, e sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E' facoltà del Gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
- 5 Per le Utenze Non Domestiche Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero ai sensi dell'articolo n° 21⁶⁵, comma n° 7, del DECRETO, la Parte Variabile della Tariffa calcolata con un metodo presuntivo viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:
 - Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti 20%
 - Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti 40%
 - Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti 60%
 - Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti 80%
6. La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione.
7. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e, qualora spettante, riconosciuta nella prima bolletta utile. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione.
8. Le Utenze Non Domestiche Non Ordinarie nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio pubblico e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché imballaggi conferiti ad un soggetto terzo, essendo soggette all'erogazione di un servizio "dedicato", che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, non sono beneficiarie della riduzione di cui al comma 5 in quanto la riduzione del costo del servizio è intrinseca nel sistema di commisurazione della tariffa.

ARTICOLO N° 58: RIDUZIONI PER MOTIVI DI SERVIZIO

- 1 In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, la Parte Variabile della Tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40%.
- 2 Al fine di ottenere la riduzione della tariffa l'utente dovrà presentare, entro sei mesi dall'inizio del verificarsi del disservizio, formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.
- 3 Le violazioni riportate nella domanda di riduzione devono risultare comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Gestore, e sempreché le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendano da temporanee esigenze del servizio;
- 4 L'Amministrazione Comunale può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune.

63 "Istituzione della tariffa"

64 "Agevolazioni e coefficienti di riduzione."

65 "Competenze dei comuni."

ARTICOLO N° 59: INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.

- 1 In tutti i casi di eventi che ai sensi del presente regolamento influiscano, anche se in misura ridotta sul calcolo della tariffa (quali inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte o dei requisiti per ottenere agevolazioni e/o riduzioni), i soggetti passivi di cui all'articolo n° 46 del presente Regolamento hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia al Gestore.
- 2 La presentazione delle denunce verrà effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazioni in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nei corrispettivi modelli.
- 3 Il Soggetto Gestore rilascerà ricevuta attestante l'avvenuta ricezione.
- 4 E' fatto obbligo del curatore fallimentare comunicare, entro 15 giorni dalla sentenza che dichiara il fallimento, gli estremi del procedimento.
- 5 La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati suscettibili di fatturazione o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 28 dicembre 2000⁶⁶, non ottempera all'obbligo del soggetto passivo ed è da considerarsi nulla.
- 6 La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo. Tuttavia ricade sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti da un'errata interpretazione dovuta all'incompletezza della denuncia stessa.
- 7 Ricade inoltre sull'utente ogni responsabilità per fatti derivanti dalla presentazione di una denuncia contenente dati falsi o incompleti o non aggiornati al momento della presentazione.
- 8 Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 1:
 - 8.1 i casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dall'ufficio anagrafe al Gestore, le variazioni anagrafiche di ogni singola persona;
 - 8.2 il numero di svuotamenti dei contenitori effettuati dal servizio di raccolta nel caso di attivazione del sistema di calcolo con attribuzione puntuale della quantità di rifiuti conferiti;
- 9 La denuncia spedita tramite posta si considera presentata ai sensi dell'articolo n° 1326⁶⁷ del Codice Civile nel giorno in cui la stessa è pervenuta all'ufficio Competente.
- 10 La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.
- 11 La cessazione, nel corso dell'anno, da presentarsi entro 60 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa. Contestualmente alla cessazione l'utente ha l'obbligo di indicare il nuovo recapito a cui deve essere inviata la bolletta relativa alla chiusura dell'utenza.
- 12 In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui è avvenuto l'evento, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 13 Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento. La planimetria e ogni altro documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel consegnare la documentazione assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità della documentazione stessa.
- 14 Ogni inizio, variazione e cessazione dell'occupazione decorre di norma dalla data dell'evento, gli effetti economici sono evidenziati, salvo diversa esplicita determinazione del presente regolamento, nella prima bolletta utile.
- 15 L'omissione o il ritardo nella denuncia di variazioni favorevoli all'utente ai fini della tariffa fa perdere allo stesso il diritto al beneficio economico fino a che non vi provveda, escludendolo tuttavia dall'applicazione di sanzioni.
- 16 Salvo i casi previsti nel presente regolamento per i quali si richiede espressamente la produzione di documenti probanti, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 28 dicembre 2000⁶⁸ e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile non è ammessa.

66 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

67 "Conclusione del contratto"

68 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

ARTICOLO N° 60: CONTENUTO DELLA DENUNCIA

- 1 La denuncia, originaria o di variazione, la richiesta di riduzione o esclusione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:
 - 1.1 Codice fiscale del titolare;
 - 1.2 Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
 - 1.3 Cognome Nome (Denominazione impresa);
 - 1.4 Luogo e data di nascita;
 - 1.5 Domicilio fiscale;
 - 1.6 L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
 - 1.7 Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
 - 1.8 Ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.
- 2 Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.
- 3 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.
- 4 La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

ARTICOLO N° 61: OMISSIONE E RITARDI DELLE DENUNCE

- 1 Il Soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro delle dichiarazioni, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'Utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.
- 2 Il Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 3 All'Utente che fornisce risposta completa entro il termine di cui al comma 2 saranno applicate le sole spese vive aggiuntive del procedimento, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.
- 4 All'Utente che non fornisca alcuna risposta o che fornisca risposte non complete o conformi a quanto richiesto ai sensi del comma 2 saranno applicate le sanzioni riportate all'articolo n° 73.

ARTICOLO N° 62: OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI

- 1 Gli Uffici Comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare verbalmente l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito.
- 2 Gli Uffici Comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
- 3 Ai sensi del comma 3 dell'articolo n°19⁶⁹ del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003⁷⁰, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. La tutela della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche non può mai essere motivo di diniego alla diffusione a favore del Gestore di dati personali a disposizione del Comune se non sulla base di un espresso e documentato divieto normativo.
- 4 Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003⁷¹ il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nella forme previste dal decreto stesso.

⁶⁹ "Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari."

⁷⁰ "Codice in materia di protezione dei dati personali."

⁷¹ "Codice in materia di protezione dei dati personali."

ARTICOLO N° 63: RISCOSSIONE

- 1 Ai sensi dell'articolo n° 49⁷² commi n° 9, 13 e 15 del DECRETO l'applicazione della Tariffa avviene, a cura del Gestore, mediante l'emissione di apposita fattura ed è riscossa dal medesimo Soggetto.
- 2 Sono previste almeno due emissioni annuali a cadenza semestrale da emettere a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra
- 3 Ai sensi del comma 88 dell'articolo n° 17⁷³ della Legge n° 127 del 15 maggio 1997⁷⁴ non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a € 12,00.
- 4 La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso che verrà recuperato nella prima bolletta utile.
- 5 Le fatture dovranno essere pagate integralmente, con le modalità ed entro i termini indicati nelle fatture stesse. La scadenza non sarà inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o di frode.
- 6 Il Gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti dovuti dagli Utenti;
- 7 Il Gestore quando non trova riscontro dell'avvenuto versamento entro i termini indicati nella bolletta provvede al sollecito assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 8 All'Utente che provvede al pagamento entro il termine di cui al comma 2 saranno applicati i soli interessi legali previsti dagli articoli n° 1224⁷⁵ e n° 1284⁷⁶ del Codice Civile, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.
- 9 Nei confronti dell'utente che non provvede al pagamento entro il termine di cui al comma 2 si procederà tramite riscossione coattiva con addebito degli interessi legali stabiliti dagli articoli n° 1224⁷⁷ e n° 1284⁷⁸ del Codice Civile e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.
- 10 La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, ovvero tramite:
 - 10.1 Ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 29 settembre 1973⁷⁹ e del Decreto Legislativo n° 112 del 13 aprile 1999⁸⁰ e successive modifiche ed integrazioni;
 - 10.2 Ingiunzione prevista dall'articolo n° 2 del Regio Decreto n° 639 del 14 aprile 1910⁸¹;
 - 10.3 Cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia vigente;
 - 10.4 Altro sistema non in contrasto con la normativa vigente
- 11 In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente comma 7. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.
- 12 Penalità ed interessi verranno se possibile addebitati, tramite compensazione nella prima bolletta utile. Non si procederà all'addebito nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi dell'articolo 17⁸² della Legge n° 127 del 15 maggio 1997⁸³ se l'importo complessivo della bolletta, eventualmente cumulato con altri addebiti relativi alla fatturazione di altri servizi, risulta inferiore a € 12,00.

72 "Istituzione della Tariffa."

73 "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo."

74 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo."

75 "Danni nelle obbligazioni pecuniarie"

76 "Saggio degli interessi"

77 "Danni nelle obbligazioni pecuniarie"

78 "Saggio degli interessi"

79 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito."

80 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337."

81 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato."

82 "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo."

83 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo."

ARTICOLO N° 64: RIMBORSI E SGRAVI

- 1 Salvo quanto stabilito al comma 7 dell'articolo n° 57 del presente regolamento, il contribuente può richiedere al Gestore il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta o lo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero divenute inesigibili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 L'istanza di rimborso o sgravio deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.
- 3 Il Gestore procede all'istruttoria della pratica, alla liquidazione ed al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi.
- 4 Il rimborso o lo sgravio di somme a seguito di cessazione di cui al comma 11 dell'articolo n° 59 è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 12 dell'articolo n° 59.
- 5 In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
- 6 Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima bolletta utile.
- 7 Non si procederà al rimborso nell'impossibilità di compensazione in bolletta, ai sensi del comma 88 dell'articolo n° 17⁸⁴ della Legge n° 127 del 15 maggio 1997⁸⁵, se l'importo complessivo risulta inferiore a € 12,00.

ARTICOLO N° 65: DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI E RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

- 1 Su richiesta dell'utente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo della fattura.
- 2 La ripartizione dell'importo dovuto è ammessa soltanto:
 - 2.1 su istanza scritta del contribuente;
 - 2.2 per gravi motivi che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
- 3 Il mancato pagamento di due rate consecutive annulla la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

ARTICOLO N° 66: TRANSAZIONE DI CREDITI

1. Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

⁸⁴ "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo."

⁸⁵ "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo."

ARTICOLO N° 67: POTERI DEL SOGGETTO GESTORE,

- 1 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo, nonché ai fini di sostituire o integrare le denunce assenti o incomplete da parte dell'utente, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
 - 1.1 richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - 1.2 richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - 1.3 invitare i soggetti di cui al precedente punto 1.2 a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - 1.4 verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - 1.5 ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
- 2 In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo n° 2729⁸⁶ del Codice Civile e avrà effetto fino alla data di presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato
- 3 Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il soggetto Gestore e muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.
- 4 Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.
- 5 Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 o rifiuti di consentire l'accesso di cui ai commi 3 e 4 quando la documentazione richiesta o l'attività di controllo sia funzionale ad una riduzione o esclusione o comunque un beneficio tariffario a suo favore, perderà il diritto al beneficio stesso con effetto retroattivo fin dall'inizio.

ARTICOLO N° 68: AUTOTUTELA

- 1 Il Soggetto Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2 In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - 2.1 grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - 2.2 valore della lite;
 - 2.3 costo della difesa;
 - 2.4 costo della soccombenza;
 - 2.5 costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3 Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Soggetto Gestore può annullare il provvedimento.
- 4 Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Soggetto Gestore, ovvero al Comune.
- 5 Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - 5.1 doppia imposizione;
 - 5.2 errore di persona;
 - 5.3 prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - 5.4 evidente errore logico di calcolo;
 - 5.5 sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - 5.6 errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - 5.7 errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
 - 5.8 preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

86 "Presunzioni semplici."

ARTICOLO N° 69: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

- 1 Spetta al Soggetto Gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.
- 2 Nel caso il contenzioso riguardi gli atti deliberati dal Comune la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale. A tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

ARTICOLO N° 70: CONTRATTO INTEGRATIVO

- 1 Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le Utenze Non Domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

ARTICOLO N° 71: TRIBUTO AMBIENTALE

- 1 Ai sensi del comma 17 dell'articolo n° 49⁸⁷ del DECRETO, il tributo ambientale di cui all'articolo n° 19⁸⁸ del Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992⁸⁹, si applica sull'ammontare degli importi in tariffa. Non si applica il tributo ambientale sui servizi “dedicati” erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria.
- 2 L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia a cura del Soggetto Gestore nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
- 3 Al tributo ambientale non si applica l'IVA.

87 “Istituzione della tariffa.”

88 “Istituzione e disciplina del tributo.”

89 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO N° 72: ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

- 1 Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge n° 689 del 24 novembre 1981⁹⁰.
- 2 A decorrere dal 1 Gennaio 2002, ai sensi dell'articolo n° 51⁹¹ del Decreto Legislativo n° 213 del 24 giugno 1998⁹², la cifra espressa in Euro è arrotondata eliminando i decimali.
- 3 All'accertamento delle violazioni al presente regolamento potranno procedere, oltre ai dipendenti comunali e agli agenti di Polizia Municipale, anche i funzionari competenti al controllo del servizio appositamente individuati dal Gestore dello stesso.
- 4 L'attività di controllo e di accertamento è esercitata avvalendosi anche delle altre banche dati disponibili (Fornitura di acqua, elettricità, telefono, Camera di Commercio,...), emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.
- 5 Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
- 6 In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
- 7 Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti o altra violazione del presente regolamento, il Gestore provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
- 8 Nel caso di utenze condominiali, qualora non sia individuabile il trasgressore alle norme del presente regolamento, la sanzione potrà essere irrogata al condominio stesso o all'amministratore.

ARTICOLO N° 73: SANZIONI

- 1 Fatte salve le sanzioni previste dal DECRETO per le violazioni al presente regolamento si applica, ai sensi dell'articolo n° 7-bis⁹³ del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000⁹⁴, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
- 2 Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'articolo n° 11⁹⁵ della Legge n° 689 del 24 novembre 1981⁹⁶.
- 3 Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

ARTICOLO N° 74: ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

- 1 Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
- 2 Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n° 13, comma n° 3 del DECRETO.
- 3 Dette ordinanze verranno comunicate al Ministro dell'ambiente e al Ministro della Sanità entro 3 (tre) giorni, avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

90 "Modifiche al sistema penale"

91 "Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative."

92 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433."

93 "Sanzioni Amministrative"

94 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

95 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie."

96 "Modifiche al sistema penale"

ARTICOLO N° 75: ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
- 2 Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - 2.1 il regolamento del Servizio di Nettezza Urbana adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 16 aprile 1997;
 - 2.2 il regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 30 giugno 1995 e successivamente modificato con i provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale:
 - 2.2.1 n° 6 del 13 febbraio 1996;
 - 2.2.2 n° 76 del 29 novembre 1996;
 - 2.2.3 n° 64 del 10 novembre 1997;
 - 2.2.4 n° 7 del 16 gennaio 2001;
 - 2.2.5 n° 61 del 17 dicembre 2001;
 - 2.2.6 n° 54 del 30 dicembre 2002.

ARTICOLO N° 76: NORME TRANSITORIE

- 1 In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - 1.1 si considerano valide le denunce presentate ai sensi del Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993⁹⁷ entro il 31 dicembre 2004;
 - 1.2 si provvederà d'ufficio ad intestare l'Utenza Domestica al titolare dell'utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda di famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
 - 1.3 per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'articolo n° 59 il cui termine viene determinato al 30 giugno 2005. Ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme previste al comma 4 dell'articolo n° 50.

⁹⁷ "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale"



ALLEGATO A: LISTA ESEMPLIFICATIVA IMBALLAGGI IN PLASTICA

- 1 Bottiglie d'acqua, di bibite, latte, olio...
- 2 Flaconi/dispensatori di maionese, salse, creme, sciroppi...
- 3 Flaconi di shampoo, bagnoschiuma, cosmetici o altri prodotti per l'igiene della persona
- 4 Flaconi di detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, acqua distillata...
- 5 Tuniche (purché senza residui di oli, solventi, o altre sostanze pericolose)
- 6 Flaconi di candeggina o di altre sostanze identificate come pericolose (purché sciacquati), se utilizzate in ambito domestico
- 7 Confezioni sagomate in plastica per uova
- 8 Confezioni sagomate e blister per pile, per articoli da ferramenta, per articoli di cancelleria, per giocattoli ecc. (senza eventuali parti in cartoncino)
- 9 Confezioni sagomate per alimenti in porzioni monouso
- 10 Vasetti di yogurt, creme di formaggio, dessert...
- 11 Vaschette/barattoli per gelati
- 12 Vaschette in plastica utilizzate nei banchi di gastronomia
- 13 Vaschette in plastica o polistirolo per carne, pesce, verdure o altri alimenti
- 14 Confezioni in plastica trasparente per pasta fresca, formaggi...
- 15 Confezioni di merende e crackers
- 16 Confezioni rigide per dolci (ad esempio scatole trasparenti per amaretti, vassoi interni ad impronte per i cioccolatini ...)
- 17 Buste e sacchetti in plastica per pasta, per patatine, per caramelle, per surgelati, ecc
- 18 Carta delle uova di Pasqua
- 19 Barattoli in plastica per alimenti in polvere o per cibo per animali
- 20 Buste in plastica per maglie, cravatte, calze, biancheria o altri capi di abbigliamento
- 21 Scatole in plastica per camicie o altri capi di abbigliamento
- 22 Barattoli in plastica che contengono salviette umide
- 23 Contenitori in plastica per creme o altri cosmetici
- 24 Contenitori in plastica per rullini fotografici
- 25 Coperchi in plastica di barattoli e contenitori vari
- 26 Borsette della spesa
- 27 Sacchetti per congelatore
- 28 Sacchetti in plastica usati per confezionare vari prodotti (elettrodomestici, giocattoli, articoli da regalo...
- 29 Sacchetti per rifiuti Sacchi o buste per prodotti da giardinaggio o cibo per animali
- 30 Cellophane
- 31 Film e pellicole per imballaggio
- 32 Casette per frutta e verdura
- 33 Reti per frutta e verdura (ad esempio quelle di limoni, arance, cipolle ...)
- 34 Contenitori in plastica per piantine da trapiantare (purché ben ripuliti dalla terra)
- 35 Vasi per fiori in plastica (purché ben ripuliti dalla terra)
- 36 Involucri per damigiane in plastica
- 37 Imballaggi per beni durevoli (con le bolle d'aria o in plastica espansa)
- 38 Imballaggi in polistirolo
- 39 Nylon
- 40 Reggette per legatura pacchi
- 41 Chips da imballaggio in polistirolo

Tutti gli imballaggi devono essere conferiti puliti, ovvero senza evidenti residui della merce precedentemente contenuta. In particolare gli imballaggi per alimenti che lasciano residui fermentabili (quali i vasetti dello yogurt, le bottiglie di latte, le scatole di carne) devono essere risciacquati prima della consegna.

1 contenitori di pittura idrosolubile per pareti non vengono raccolti come imballaggi in plastica in quanto contengono solitamente consistenti residui di prodotto.



ALLEGATO B: LISTA ESEMPLIFICATIVA RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

- 1 imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- 2 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- 3 sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- 4 accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- 5 frammenti di manufatti di vimini e sughero
- 6 paglia e prodotti di paglia
- 7 scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- 8 fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile
- 9 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- 10 feltri e tessuti non tessuti
- 11 pelle e similpelle
- 12 gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- 13 resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- 14 rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del D.P.R. 10.9.1982, n° 91513
- 15 imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- 16 moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- 17 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 18 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- 19 manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- 20 nastri abrasivi
- 21 cavi e materiale elettrico in genere
- 22 pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- 23 scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- 24 scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- 25 residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- 26 accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, n° 146)



ALLEGATO C: SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLE UTENZE

UTENZE	CLASSE	INDIVIDUAZIONE
Domestiche	Ordinarie	le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune.
	Non Ordinarie	le unità abitative occupate da persone che non risiedono nel Comune, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in altra località
Non Domestiche	Ordinarie	conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore a quella tipica di una utenza domestica ordinaria, sono suddivise in categorie di cui all'allegato 2 secondo quanto previsto dal DPR 158/99
	Non Ordinarie	conferiscono una quantità di rifiuti superiore a quella tipica delle Utenze Domestiche Ordinarie e sono caratterizzate dall'erogazione di un servizio "dedicato" che dipende dalla quantità e qualità dei rifiuti conferiti



ALLEGATO D: ELENCO DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COD	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, burgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club